

Pubblicato il 25/10/2016

N. 10564/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05232/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5232 del 2016, proposto da:

Felicia Aquilina, Ascani Francesco, Ballarin Cinzia, Banfi Laura, Barbieri Cristina, Bassanese Emanuela, Bertani Rosanna, Bertolucci Maria Teresa, Bortolas Laura, Bortoluzzi Tiziana, Bottasso Stefania, Botticelli Sandro, Calabria Francesca, Calvetti Antonella, Carta Caterina, Cheti Chiara, Chiappucci Giovanna, Chiavegato Anna Pia, Cini Patrizia, Cirillo Porzia, Colombo Donatella, Cortesi Anna Maria, Crespi Andrea, Cucciniello Lucia, D'Alpos Manuela, De Gennaro Angela, De Stasio Francesco Saverio, De Vecchi Marilisa, De Vito Claudia, De Vettori Carla, Denti Manuela, Di Fede Ettore, Di Francesco Mariaelisa, Di Leo Amelia, Domestico Rosa, Emidi Alessandra, Fasano Laura, Felice M Luisa, Fenu Alessandro, Ferrari Silvia, Ferri Marcella, Fioretti Fabrizia, Foschi Veronica, Gabri Elena, Gallazzi Maura, Gambarin Luigi, Gioia Marina, Gentile Anna Maria, Giughello Aurelia Maria, Gobbi Ramona, Grassia Lucio, Ingrao Gaspare, Ingria Salvatore, La Valle Elisa, Lazzarini Maria Rosaria, Lubrano Lelia, Lucchina Riccardo, Lupo

Patrizia, Maiellaro Maria, Martinelli Patrizia, Mastella Cristiano, Mastrandrea Francesca, Mega Anna, Melandri Gloria, Merlo Dina, Montrasi Laura, Moratello Paolo, Moretti Roberta, Mundula Matilde, Murari Francesco, Murru Salvatora, Nave Raffaella, Nicosia Maria Vincenza, Norbedo Susanna, Oggioni Elisabetta, Olivero Maria Teresa, Osti Antonella, Pacca Rosa, Pacchioni Lia, Palumbo Lucia, Pellegrini Mila, Pelosini Giovanni, Perricone Emilia, piazza Anna Letizia, Pignatelli Sara, Pinferi Lorella, Pinton Amalia, Rainero Renato, Ranzato Varisco Carla, Rinaldi Eliana, Rosaspina Colomba, Rotondo Giuseppina, Sabia Cinzia, Sala Sandra, Saracino Gabriella, Scarpulla Giovanna, Schettini Annamaria, Strada Edoardo, Tiberio Patrizia, Tiozzo Lucia, Tomain Irma, Tomaini Claudia, Tommi Angela, Torterolo Sergio, Troncone Emanuela, Valenti Marilena, Valletta Salvatore, Vandelli Maria Grazia, Venzi Rita, Zanelli Roberto, Zardini Donatella, Zanin Daniela, Santulli Tiziana, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso C.F. NSADNC65M03H501Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Primo Landucci non costituito in giudizio;

per l'annullamento del d.p.r. n. 19/16 del 22.02.2016 con il quale è stato previsto il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento a norma dell'art. 64 co 4 lett. a) decreto legge n. 112/08 convertito con modificazioni dalla l. n. 113/08.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

che la prospettazione della ricorrente, laddove deduce la illogicità dell'esclusione del riconoscimento della laurea in possesso, non risulta in alcun modo contestata dall'amministrazione, sollecitata dalla sezione con ordinanza istruttoria – camera di consiglio del 2 agosto- a giustificare le predicabili scelte discrezionali, con la derivata fondatezza della doglianza con cui si censura il difetto di motivazione;

che conseguentemente il ricorso va accolto con annullamento in parte qua della tabella A allegata al DPR n.19/2016;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1500,00-millecinquecento/00-, oltre alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO